

Committente	
 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	17100 SAVONA - Via Caravaggio, 1 Tel. 019.23.010.1 - Fax 019.23.010.260 E-mail: info@depuratore.sv.it www.depuratore.sv.it Partita IVA: 01199390095 C. F. / Reg. Impr. 92040230093 Cap. Soc. 23.522.878,00 I.V.

<i>Titolo Commessa</i>	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CARPENTERIE, IMPIANTI IDRAULICI E APPARECCHIATURE AFFERENTI AGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
<i>Codice Commessa</i>	-	<i>Piano Investimenti</i>	-
<i>Livello di progettazione</i>	PROGETTO ESECUTIVO		
<i>Titolo</i>	SCHEMA DI CONTRATTO		
<i>Comune/ Località</i>	PROVINCIA DI SAVONA		

Progettista: Dott. Ing. Giusemaria Goso Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a. Via Caravaggio, 1 – 17100 – Savona PEC: postacert@pec.depuratore.sv.it Profilo committente: www.depuratore.sv.it	 Goso Giusemaria Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona Ingegnere 29.05.2024 15:08:03 GMT+01:00	<i>N. documento progettista</i> -
---	--	--

				N DOCUMENTO. R02
<i>ESE</i>	<i>0</i>	<i>Emissione per progetto esecutivo</i>	<i>05/2024</i>	
<i>Fase</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>	

<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3
------------------	--------------------------

Consorzio per la depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. si riserva ogni diritto su questo documento.
La riproduzione, anche parziale, o la cessione del presente documento devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
			Pagina	Di
Nome file	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3		2	19

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. E PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CARPENTERIE, IMPIANTI IDRAULICI E APPARECCHIATURE AFFERENTI AGLI IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ord. n. del - Centri di costo: FOC B - Commessa: -
CIG: - CUP:

L'anno il giorno del mese di, in Savona, presso la sede di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A. - Via Caravaggio, 1 - si sono riuniti:
da una parte:

il Dott., domiciliato per la carica in Savona - Via Caravaggio, 1 - il quale interviene, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese S.p.A. - P.IVA 01199390095 e Cod. Fisc. 92040230093 - parte che in seguito sarà denominata "Consorzio S.p.A.";

dall'altra:

..... parte che in seguito sarà denominata "Appaltatore"

premesso che:

-

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse suesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di lavori, prestazioni e forniture relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria principalmente di carpenterie e in subordine potrà riguardare gli impianti idraulici e le apparecchiature afferenti agli impianti del servizio idrico integrato, da eseguirsi sulla base delle esigenze di volta in volta manifestate da Consorzio S.p.A., in qualità di gestore dei servizi idrici affidati.
2. Per la classificazione dei lavori si rimanda all'art. 1.3 del Capitolato speciale d'appalto.
3. Il presente accordo quadro regola, mediante condizioni e prescrizioni generali pattuite in via preventiva che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo, gli eventuali futuri contratti applicativi, di cui all'art. 10 del contratto di accordo quadro, che potranno essere emessi nel corso della durata dell'accordo quadro stesso.
4. Con la conclusione dell'accordo quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti da Consorzio S.p.A., entro il periodo di validità dello stesso, nonché nel limite di spesa previsto. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fino a quando Consorzio S.p.A. non affiderà i singoli contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina alcun obbligo in capo a Consorzio S.p.A., ma unicamente l'obbligo di applicare a futuri contratti applicativi le condizioni contrattuali, predefinite nell'accordo quadro stesso.
5. L'affidamento dei lavori e delle attività sarà regolato mediante l'emissione di contratti applicativi e degli eventuali derivanti ordini di lavoro, secondo quanto disciplinato rispettivamente agli artt. 10 e 11 del contratto di accordo quadro.
6. I lavori saranno eseguiti dall'Impresa/e nei limiti delle specifiche quote di partecipazione e delle categorie di lavorazioni rispettivamente assunte, che sono le seguenti:
 - a) Impresa

Art. 3 - Durata dell'accordo quadro

1. L'accordo quadro ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a seguito di stipula del contratto di accordo quadro,

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			3	19

nel quale verrà indicata la decorrenza dello stesso, presumibilmente dal 01/09/2024. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere una decorrenza anticipata del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50, c. 6 del Codice, anche in pendenza della stipula del contratto.

2. Considerata la natura dell'accordo quadro e l'importanza di assicurare la continuità dei lavori, ai fini di garantire la qualità del pubblico servizio, Consorzio S.p.A. si riserva di affidare/ordinare, prima della scadenza contrattualmente stabilita, l'esecuzione di lavori anche qualora il termine di ultimazione degli stessi dovesse essere successivo alla naturale scadenza dell'accordo quadro, fermo restando il rispetto del limite dell'importo dell'accordo quadro stesso. Pertanto, la durata dei singoli contratti applicativi può estendersi oltre il termine massimo di durata dell'Accordo Quadro. In tal caso l'Accordo Quadro si intende differito per il tempo previsto dal contratto applicativo al solo fine dell'esecuzione dell'intervento affidato. Detta protrazione dei termini non attribuisce all'aggiudicatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. Qualora alla scadenza naturale dell'accordo quadro vi fossero dei lavori in corso ancora da ultimare ovvero affidati/ordinati ancora da eseguire, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguirli/seguitarli anche se la data della loro ultimazione supera l'indicato periodo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
4. L'accordo quadro cesserà la sua efficacia anche nel caso in cui, alla scadenza del termine di durata di 24 (ventiquattro) mesi, non sia stato interamente utilizzato, mediante la stipulazione di contratti applicativi, il valore massimo dell'accordo quadro (500.000,00 €); quindi anche se nel periodo della sua durata non fosse affidato alcun contratto applicativo, senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi di sorta.
5. L'Accordo Quadro potrà altresì cessare anticipatamente, rispetto alla durata massima prevista, nel caso in cui, a seguito dei Contratti Applicativi, l'importo massimo stimato dell'Accordo, eventualmente incrementato del quinto obbligo (600.000,00 €), sia esaurito/non capiente.

Art. 4 - Importo dell'accordo quadro

1. L'importo dell'accordo quadro dei lavori relativi alla categoria OS18-A "Componenti strutturali in acciaio" ammonta a complessivi e presunti € 500.000,00, di cui € 24.776,03 per costi per la sicurezza (al netto dell'I.V.A.); si precisa che anche l'importo dei costi per la sicurezza risulta quale importo stimato e presunto. I costi per la sicurezza che saranno corrisposti saranno quelli effettivamente computati nei singoli DUVRI redatti per i vari contratti applicativi e/o ordini di lavoro.
2. In ragione della fattispecie dell'appalto (accordo quadro), l'importo a base d'appalto è da considerarsi a tutti gli effetti quale importo del contratto di accordo quadro; pertanto, il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sulle voci di elenco prezzi unitari parte integrale e sostanziale del contratto di accordo quadro.
3. I lavori, le prestazioni e le forniture oggetto del presente accordo quadro non sono determinabili nella loro esatta natura e ubicazione, ma devono intendersi tutte le attività che, in base alle necessità di Consorzio S.p.A., verranno affidate/ordinate di volta in volta (con le modalità indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto), per assicurare la continuità del servizio idrico integrato.
All'Appaltatore saranno quindi riconosciute esclusivamente le lavorazioni effettivamente eseguite e alle quali saranno applicati i prezzi posti a base di gara, al netto del ribasso in percentuale offerto.
4. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, Consorzio S.p.A. non è vincolato in nessun modo all'esaurimento dell'importo contrattuale presunto, così come non è da ritenersi vincolato in alcun modo al raggiungimento di un importo minimo dell'accordo quadro o dei contratti applicativi, essendo l'importo dell'accordo quadro stimato meramente presunto, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere: in considerazione di ciò, l'Appaltatore dichiara di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta

Art. 5 - Proroga, sospensioni e ripresa del contratto di accordo quadro.

1. Consorzio Spa si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 180 (centottanta) giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 125.000,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			4	19

verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

2. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 6 - Modifica dell'accordo quadro e dei contratti applicativi

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto possono avvenire ai sensi dell'art. 120 del Codice.

2. In considerazione del fatto che la temporalità, il numero ed i luoghi delle singole prestazioni da svolgere, non possono essere definite a priori, ma verranno ordinate di volta in volta a seconda delle necessità e delle esigenze di Consorzio S.p.a., il contratto può essere modificato, per l'esecuzione di lavorazioni analoghe a quelle in oggetto dell'accordo quadro e dei contratti applicativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, c. 3, lett. b) e c. 5 del Codice e art. 60, fino al 15% (quindici per cento) del valore del contratto, e comunque non superiore al 20% del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice.

Art. 7 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice è prevista la clausola di revisione dei prezzi.

2. Secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, tale clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi di cui al comma 2, semestralmente, sarà valutata la variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, codice ATECO 2007 "2562 – lavori di meccanica generale", elaborati dall'ISTAT, rispetto al mese di emissione del documento "Elenco Prezzi Unitari" (aprile 2024). Nel caso in cui la variazione, in aumento o diminuzione, sia pari o superiore a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, sarà effettuata la revisione dell'Elenco Prezzi Unitari di contratto, ai prezzi vigenti in quel momento, nonché alle analisi di mercato.

Art. 8 - Dichiarazioni riguardanti l'accordo quadro

1. Al momento della presentazione dell'offerta, il contenuto dei documenti di appalto si intende ritenuto completo, esaustivo ed in nessun caso limitativo, da parte dell'Appaltatore, al fine di consentirgli di valutare i lavori da eseguire.

2. L'Appaltatore dichiara:

- con la sottoscrizione dell'offerta e successivamente del presente contratto e dei "Documenti costituenti il contratto", di essere a perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente la legge, i regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed inoltre tutte le norme che regolano il presente accordo quadro, i contratti applicativi e i lavori per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione;
- di accettare che, trattandosi di accordo quadro, Consorzio S.p.A. non è vincolato in nessun modo all'esaurimento dell'importo contrattuale presunto, così come non è da ritenersi vincolato in alcun modo al raggiungimento di un importo minimo dell'accordo quadro o dei contratti applicativi, essendo l'importo dell'accordo quadro meramente presunto, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere e che, pertanto, di non vantare diritto alcuno né indennizzi o compensi di sorta;
- di aver esaminato, tutti gli elaborati progettuali giudicandoli adeguati ed esaustivi, al fine di consentire la formulazione dell'offerta;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali, nessuno escluso;
- di aver giudicato, al fine della formulazione dell'offerta, in base alla propria esperienza imprenditoriale, anche sulla base delle valutazioni sopra riportate, i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, sulla base di quantità derivanti da valutazioni proprie;
- di aver preso conoscenza, al fine della formulazione dell'offerta, delle condizioni locali, della tipologia

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			5	19

- dei luoghi di esecuzione dei lavori, della presenza di attività che si svolgeranno anche in ambienti confinati e/o con sospetta presenza di inquinamento (ai sensi del D.P.R. n. 177/2011), della presenza di attività di cui alla lettera a) e b) del D.M. n. 37/2008 e s.m.i., della presenza di attività montaggio/smontaggio di ponteggi e/o allestimento di opere provvisorie in genere (che possono prevedere anche lo svolgimento di lavori in quota), nonché di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, della disponibilità per tempestiva consegna dei manufatti/materiali necessari, della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, della disponibilità di mezzi e attrezzature adeguate all'entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- g) tutte le tipologie di intervento rientranti nel presente accordo quadro, così come dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto, potranno essere svolte, ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A., senza pertanto aver nulla a pretendere quale maggior compenso:
- in qualunque orario (diurno e/o notturno) e giorno della settimana, incluse pertanto le festività, nessuna esclusa;
 - anche in maniera frazionata (orari e giorni) secondo le disposizioni che verranno impartite da Consorzio S.p.A., in funzione delle esigenze operative;
 - protrarsi ininterrottamente fino al loro pieno compimento.
- h) non saranno riconosciute maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e/o straordinario e che pertanto provvederà alla turnazione del proprio personale al fine di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del lavoro; inoltre, darà la propria disponibilità ad utilizzare più squadre, anche contemporaneamente, da impiegarsi sullo stesso intervento ovvero su interventi distinti (anche contemporanei);
- i) di aver preso conoscenza della disciplina del subappalto prevista dall'articolo 3.2 del Capitolato speciale d'appalto;
- j) di aver valutato le possibili condizioni di variabilità, frammentarietà e breve durata del singolo intervento, viceversa l'eventuale prolungarsi dell'intervento per cause impreviste, nonché l'urgenza che tali interventi possono assumere, aver inoltre valutato tutti gli elementi necessari a garantire lo svolgimento dell'attività in piena sicurezza, nonché l'importanza di garantire una celere ed efficace esecuzione di ciascun intervento richiesto sotto il profilo della tutela ambientale;
- k) che le opere, le apparecchiature e gli impianti devono corrispondere, nel modo più scrupoloso, alle prescrizioni delle norme più aggiornate in vigore alla data di esecuzione dei lavori, nonché (ove applicabile) alle eventuali norme entrate in vigore successivamente alla data di affidamento dell'accordo quadro;
- l) di essere a conoscenza e conseguentemente di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, alle proprie imprese consorziate ed indicate quali esecutrici dell'accordo quadro, alle imprese ausiliarie, agli eventuali subappaltatori e subfornitori, tutte le normative a carattere ambientale applicabili al presente accordo quadro, nonché le regole interne di Consorzio S.p.A. relative in particolare alla gestione dei rifiuti, alla rumorosità prodotta nell'esecuzione del servizio e ad ogni altro principio di tutela ambientale contenuto nella Dichiarazione Ambientale di Consorzio S.p.A., disponibile sul sito informatico consortile;
- m) di essere a conoscenza che Consorzio S.p.A. opera con un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma ISO 14001 e registrato in base al Regolamento EMAS e che, al fine di gestire correttamente gli aspetti ambientali derivanti dalle attività oggetto del presente accordo quadro, l'Appaltatore dovrà relazionarsi con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e/o con l'Addetto Gestione Rifiuti di Consorzio S.p.A., impegnandosi a rispettare quanto da essi impartito, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- n) di essere a conoscenza dei sistemi di gestione ambientale certificati secondo la norma ISO 14001 del Comune ove si svolge l'appalto, disponibile sul rispettivo sito informatico;
- o) il Direttore Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi agli elaborati di progetto originari e relativi alle opere da svolgere; tali elaborati

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			6	19

potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti

3 . In particolare, l'Appaltatore dà atto:

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto riguarda la normativa in materia di sicurezza, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- del fatto che trattandosi di un accordo quadro, Consorzio S.p.A. non è vincolato in nessun modo riguardo la continuità dei lavori da eseguire, in considerazione dell'indeterminatezza delle prestazioni da svolgere;

4 . Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere a titolo di risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta, di affidare ad altre ditte, quelle opere (o parte di esse) interconnesse e/o che prevedono interazione con appalti in corso di esecuzione ad opera di altra Stazione Appaltante (ovvero di successiva esecuzione), nonché in considerazione di ragioni di sicurezza esecutiva, economicità (anche in termini di tempistiche di esecuzione e funzionalità), ovvero di altre situazioni di coerenza.

5 . L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Art. 9 - Modalità di stipula del contratto di accordo quadro

- Il presente contratto di accordo quadro viene stipulato nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 18, commi 2 e 3 del Codice), fermo restando che la stipula rimarrà condizionata, in maniera risolutiva, all'esito positivo dei controlli di cui all'art. 18, comma 8 del medesimo decreto.
- Consorzio S.p.a. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, di dare inizio all'accordo quadro anche in pendenza della stipula del contratto, secondo i termini e le modalità previste dal medesimo articolo del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Modalità di stipula dei contratti applicativi

1 . L'esecuzione delle attività sarà regolata dall'emissione di contratti applicativi che si intenderanno perfezionati come di seguito riportato:

- il legale rappresentante dell'Appaltatore dovrà presentarsi, nella data comunicata da parte di Consorzio S.p.A., presso la sede consortile in Savona - Via Caravaggio, 1 - per la stipula del singolo contratto applicativo, munito di timbro dell'impresa e di quant'altro eventualmente comunicato per la stipula di cui sopra. Si specifica che la stipula del contratto applicativo costituisce atto dovuto da parte dell'Appaltatore.

Il contratto potrà in alternativa essere stipulato in modalità elettronica, tramite l'utilizzo di appositi strumenti software per la firma elettronica oppure tramite acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo; tale contratto deve assumere caratteristiche di integrità e immutabilità e deve esserne garantita la staticità in fase di conservazione. Nel caso venga adottata la modalità di stipula di cui al precedente periodo all'interno della comunicazione PEC di invio del contratto e della documentazione contrattuale verrà indicato il termine entro il quale l'Appaltatore dovrà restituire i documenti sottoscritti;

- qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito nella comunicazione di convocazione, ovvero non restituisca i documenti sottoscritti in modalità elettronica, Consorzio S.p.A. fissa una nuova data con un termine non superiore a cinque giorni solari e consecutivi. La decorrenza di tutti i termini contrattuali (anche parziali) previsti dal singolo contratto applicativo resta comunque quella della data della prima convocazione per la stipula, ovvero indicata quale termine massimo per la restituzione dei documenti sottoscritti in modalità elettronica. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, Consorzio S.p.A. ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva, oltre a far eseguire i lavori richiesti ad altre ditte di fiducia e in danno all'Appaltatore inadempiente, riservandosi di richiedere, successivamente, l'indennizzo dei relativi costi diretti ed indiretti sostenuti, nonché il risarcimento del danno diretto ed indiretto patito.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			7	19

2. Si precisa pertanto che all'atto della stipula del contratto di accordo quadro potrà essere attivato immediatamente un contratto applicativo, con medesima decorrenza del contratto di accordo quadro, per l'attuazione degli interventi di manutenzione e di pronto intervento, secondo le condizioni già pattuite nell'accordo quadro stesso, articolato con ordini di lavoro strutturati con le modalità di cui al successivo art. 11, ad esaurimento del quale potranno essere attivati eventuali successivi analoghi contratti applicativi secondo le medesime modalità.
3. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione di contratti applicativi anche in maniera frazionata e/o con decorrenze differenziate per le differenti infrastrutture in gestione.
4. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, di dare inizio al singolo Contratto applicativo anche in pendenza della stipula dello stesso, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 18 del Codice e dal Contratto.
5. Gli eventuali ed ulteriori contratti applicativi, affidati per la realizzazione di lavori, la cui esecuzione necessita di caratterizzazioni e specificazioni puntuali, conterranno tutti gli elaborati progettuali riportanti gli elementi di dettaglio, quali ad esempio tempistiche di esecuzione, modalità di contabilizzazione (se a corpo o a misura), termini di pagamento, indicazioni tecniche specifiche, caratteristiche prestazionali, modalità di esecuzione, modalità di collaudo, allegati progettuali, e quant'altro necessario per l'individuazione delle peculiarità delle lavorazioni.
6. Si specifica che potranno essere emessi più contratti applicativi, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.
7. Ciascun contratto applicativo può prevedere l'esecuzione di prestazioni sia a "corpo" che a "misura" ai sensi rispettivamente di quanto previsto dall'art. 3, dell'allegato. I.7 del Codice.
8. Salvo differente e specifica disciplina del singolo Contratto applicativo, la valutazione dei lavori è effettuata "a misura". I prezzi unitari, che saranno utilizzati per la determinazione dell'importo si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi si intendono fissi; essi potranno essere oggetto di revisione, solo nel caso in cui sussistano le cause di natura oggettiva di cui all'art. 7 del presente contratto; al contrario non hanno efficacia negoziale le quantità indicate da Consorzio S.p.A. negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate da Consorzio S.p.A., e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
9. Nel caso di lavori a "corpo, l'importo dei lavori, al netto del ribasso offerto in sede di affidamento, resta fisso e invariabile, a meno delle previsioni di cui al precedente art.7 in materia di revisioni prezzi, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni e pattuizioni stabilite dal Contratto d'accordo quadro e secondo i tipi indicati e previsti nei contratti applicativi e/o ordini di lavoro. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dai contratti applicativi e/o ordini di lavoro o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo la regola dell'arte

Art. 11 - Ordini di lavoro

1. Ciascun ordine di lavoro, commissionato all'Appaltatore all'interno del singolo contratto applicativo per l'attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le condizioni già pattuite nell'accordo quadro stesso, conterrà di norma le seguenti indicazioni (riportate a titolo indicativo e non esaustivo):
 - a) oggetto dell'intervento da eseguire;
 - b) la descrizione e l'entità delle lavorazioni da svolgere;
 - c) il luogo interessato dall'intervento;
 - d) i termini utili per l'esecuzione dei lavori (termini di inizio e fine dei lavori);
 - e) eventuali documenti integrativi di dettaglio della lavorazione da eseguire, nonché per la sicurezza.
 In base al sopralluogo eseguito in campo, sarà onere dell'Appaltatore predisporre un preventivo dell'intervento sulla base delle voci di Elenco Prezzi Unitari.
2. L'Ordine di Lavoro scritto sarà quindi inoltrato all'Appaltatore via e-mail o PEC e dovrà essere restituito

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			8	19

siglato dall'Appaltatore per presa visione.

3. Si specifica che potranno essere emessi più ordini di lavoro, anche in contemporanea, senza limitazione alcuna, in funzione delle esigenze di Consorzio S.p.A.
4. Per l'emissione dei citati ordini di lavoro verrà utilizzato il modello di cui "Allegato 3 – Modello Ordine di Lavoro" del Capitolato speciale d'appalto, che Consorzio S.p.A. si riserva di modificare, secondo necessità, a suo insindacabile giudizio.
5. Consorzio S.p.A. si riserva la possibilità di impartire ordini di lavoro anche mediante semplice comunicazione verbale (ordine telefonico), al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi, nonché il regolare sviluppo dell'attività lavorativa. Tali ordini di lavoro verbali potranno essere successivamente formalizzati, con le medesime modalità sopra riportate, entro la settimana successiva a quella nella quale l'Ordine viene impartito.

Art. 12 - Prezzi unitari

1. I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati gli interventi risultano dall'elenco prezzi unitari parte integrale e sostanziale del presente contratto. Di tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo e negli altri articoli del contratto e negli elaborati di gara e di progetto del servizio si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari.
2. Tutti i prezzi, sotto le condizioni del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 13 - Anticipazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, c. 1 del Codice sull'importo del contratto applicativo affidato viene calcolata l'anticipazione del 20% da corrispondere all'Appaltatore.
2. L'anticipazione viene corrisposta su richiesta dell'Appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come accertato dal Direttore dei Lavori. Qualora la richiesta di anticipazione da parte dell'Appaltatore pervenisse a lavori già effettivamente iniziati, come accertato dal Direttore Lavori, il termine di cui al periodo precedente decorrerà dalla data di consegna a Consorzio S.p.A. della garanzia per l'anticipazione, di cui all'art. 6.3 del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'anticipazione decade, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, sulle somme restituite sono dovuti a Consorzio S.p.A. anche gli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata una trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta all'Appaltatore, a titolo di graduale recupero della medesima.
5. In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE la richiesta di anticipazione deve pervenire unitariamente per l'intero raggruppamento/consorzio/GEIE dall'Impresa Mandataria (capogruppo).

Art. 14 - Pagamenti in acconto

1. Gli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi su richiesta dell'Appaltatore, sulla base dell'avanzamento di tutti i lavori eseguiti nel corso di ciascun bimestre solare. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di operare una diversa disciplina dei pagamenti in acconto e a saldo per ogni singolo Contratto Applicativo.
2. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera (escluse le prescritte ritenute di legge), solo ed esclusivamente sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte e risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori di cui sopra.
3. Entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza del periodo previsto nel singolo contratto applicativo per il SAL, ovvero dal raggiungimento dell'importo previsto per il SAL, il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento dei lavori.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11, 5.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del SAL, così come la presentazione a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore e dai soggetti titolari di subappalti, in cui vengono esplicitati gli importi di competenza di questi ultimi per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del relativo SAL fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

In caso di mancata consegna della documentazione di cui al periodo precedente, Consorzio S.p.A., per

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			9	19

tramite del Direttore Lavori, si riserva la facoltà di imporre un termine ultimo all'Appaltatore, oltre il quale si procederà all'emissione del SAL con le sole voci contabilizzabili (ossia quelle voci per le quali è stata consegnata al Direttore Lavori la documentazione di cui sopra), senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere

4. Con riferimento agli interventi ordinati per mezzo di Ordini di lavoro (inclusi quelli attivati mediante ordine telefonico/verbale), sono ammessi in contabilità esclusivamente quelli per le quali le lavorazioni risultano interamente completate (incluse opere di finitura marginali non influenti sulla funzionalità dell'opera). Pertanto, l'Appaltatore prende atto che, nei casi previsti al periodo precedente, l'intero importo dell'Ordine di lavoro non sarà ammesso in contabilità.
5. I costi per la sicurezza saranno ammessi nella contabilità dei lavori, in base allo stato di avanzamento dei lavori, su indicazione del Direttore dei Lavori, a tale scopo incaricato da Consorzio S.p.A.
6. L'ultima rata di acconto, sommata alle rate precedenti, non potrà superare complessivamente il 90% (novanta per cento) dell'ammontare del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori e verrà liquidata quale che sia il suo importo.
7. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori è redatto dal Direttore Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione di tutti i lavori; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo pari al 10% dell'importo stesso del Conto finale (oltre alle prescritte ritenute di legge), la cui liquidazione definitiva ed erogazione avverrà a seguito dell'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11, 5.2 del Capitolato speciale d'appalto costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione del Conto finale, così come la presentazione a Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, di una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in cui vengono esplicitati gli importi di competenza dei soggetti titolari di subappalti e/o subaffidatari per le prestazioni da questi eseguite in riferimento all'avanzamento dei lavori; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Conto finale fino ad avvenuta consegna completa della stessa.
8. Il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del Procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dello stesso. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
9. Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo ad ogni Stato di avanzamento lavori (SAL) nonché al Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della documentazione amministrativo-contabile, prevista dall'All. II.14 del Codice, debitamente sottoscritta.
10. Il Certificato di pagamento di ogni Stato di avanzamento dei lavori, nonché del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori sarà liquidato, con le modalità previste all'art. 17, comma 9, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sua emissione, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
11. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (incluso l'importo netto finale degli stessi) è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento), richiamata nei precedenti articoli. Le somme così trattenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, nulla ostando, a seguito dell'approvazione, da parte di Consorzio S.p.A., del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC, così come previsto dall'art. 11 del Codice.
12. Nei casi di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo allo Stato di avanzamento lavori emesso dal Direttore Lavori nel rispetto delle pattuizioni e tempistiche indicate nel presente articolo.
13. Al fine di consentire a Consorzio S.p.A. di effettuare le verifiche previste dal Codice, ogni Stato di avanzamento dei lavori (se previsto), incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori, deve essere accompagnato, a cura del Direttore Lavori, dall'indicazione dell'importo eseguito e del numero di persone

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			10	19

impiegate dall'Appaltatore e dagli eventuali soggetti titolari di subappalti, tramite compilazione di modulo all'uopo predisposto da Consorzio S.p.A. Si specifica che l'importo dei lavori deve essere suddiviso, da parte della Direzione Lavori, con l'indicazione delle spettanze dell'Appaltatore e degli eventuali soggetti titolari di subappalti.

14. In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE le trattenute di cui al presente articolo avverranno distintamente per ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE. Le trattenute previste al precedente comma 11 saranno operate anche nei confronti di soggetti titolari di subappalti, in caso di pagamento diretto di questi ultimi.

Art. 15 - Collaudo e pagamenti a saldo

1. Per i termini di emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione si richiama quanto previsto all'art. 116 del Codice.

Si precisa che la consegna della documentazione prevista agli artt. 3.8, 3.10, 3.11, 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le certificazioni e documentazioni tecniche richieste dal Collaudatore o Direttore Lavori, costituisce elemento essenziale al fine dell'emissione Certificato di collaudo o di regolare esecuzione; pertanto l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza di tale documentazione, Consorzio S.p.A., per tramite del Collaudatore o Direttore Lavori, ha diritto di sospendere l'emissione del Certificato di collaudo o di regolare esecuzione fino ad avvenuta consegna completa della stessa.

Per la disciplina del collaudo dell'opera trovano applicazione gli articoli dell'Allegato II.14 al Codice, fatti salvi gli aspetti oggetto di specifica disciplina nel presente contratto e nei documenti facenti parte integrale e sostanziale dello stesso.

2. Consorzio S.p.A. provvederà all'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'organo competente di Consorzio Spa.
3. La rata di saldo sarà liquidata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, ovvero dalla data di ricezione della relativa fattura qualora successiva alla data di emissione del citato Certificato.
4. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa consegna a Consorzio S.p.A. di:
- garanzia fideiussoria emessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.4 del Capitolato speciale d'appalto;
 - garanzia di manutenzione dell'opera ai sensi di quanto previsto dall'art. 6.6 del Capitolato speciale d'appalto;
 - attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva rilasciata, dalla cassa edile territorialmente competente, su istanza dell'Appaltatore. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subcontraenti.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara di prendere atto che, in mancanza della consegna di quanto alle lett. a), b) e c), la stazione appaltante deve sospendere il pagamento della rata di saldo.

5. Ai sensi dell'art. 125, c. 7 del Codice l'emissione del Certificato di pagamento relativo al Certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.
6. Ai sensi dell'art. 22, c.2, Sez. III, Capo I, dell'Allegato II.14 al Codice ed in analogia a quanto previsto all'art. 116, comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 16 - Regolarità contributiva e verifica della manodopera

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 11, c. 6 del Codice.
2. La definizione delle vertenze di cui al presente articolo avverrà senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimento danni, pretese o eccezioni di sorta ovvero ancora il pagamento di interessi sulle somme trattenute.
3. A seguito della sottoscrizione del Conto finale relativo allo stato finale dei lavori (ultimo stato di avanzamento dei lavori), l'Appaltatore deve presentare istanza alla Cassa Edile territorialmente competente, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità della manodopera sull'opera complessiva, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021. Analogo adempimento risulta in capo alle imprese subcontraenti.

Art. 17 - Modalità di pagamento e tracciabilità dei movimenti finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			11	19

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

2. L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG (codice identificativo di gara) precedentemente indicato. Tali disposizioni si intendono applicate, con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
3. Qualsiasi movimento finanziario, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Consorzio S.p.A.,
4. Le medesime clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari si devono applicare anche nei rapporti fra l'Appaltatore e il Subappaltatore/subcontraente.
5. Consorzio S.p.A. verificherà in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore (e/o ai subappaltatori ove previsto) e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte degli stessi, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Consorzio S.p.A. ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di cui sopra.
7. In caso di raggruppamento/consorzio/GEIE, ai soli fini contabili, ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE fatturerà per la parte di propria competenza e la liquidazione avverrà distintamente a favore di ognuno di essi, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Consorzio S.p.A. è in regime di Split Payment ai sensi del D.P.R. n. 633/72, art. 17-ter, nonché del D.lgs. n. 50/2017, art. 1. Il codice univoco per la fatturazione elettronica è: M5UXCR1.
9. L'Appaltatore dovrà emettere fattura con evidenziati i corrispettivi di competenza dei singoli soggetti titolari di subappalto, che dovranno corrispondere a quanto riportato nella dichiarazione di cui all'art. 9, c. 4 e 7 del presente contratto.

Nei casi previsti ai sensi dell'art. 119, c. 11 del Codice, Consorzio S.p.a. liquiderà le somme di competenza rispettivamente all'Appaltatore e ai subappaltatori/subcontraenti, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale di entrambi. I subappaltatori/subcontraenti non dovranno emettere fattura di quanto di loro competenza alla stazione appaltante.

Nel caso in cui il subcontraente non abbia inoltrato la richiesta, ai sensi dell'art. 119, c. 11, lett. c) del Codice, Consorzio S.p.a. liquiderà l'intera fattura all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale; tale fattispecie comporterà l'obbligo da parte dell'Appaltatore di trasmettere a Consorzio S.p.a. copia delle fatture quietanzate emesse al medesimo dal subcontraente, unitamente a copia delle contabili di avvenuto pagamento che dovranno riportare nella causale di pagamento il CIG relativo all'appalto, in osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010

Art. 18 - Domicilio dell'Appaltatore e rappresentanza

1. L'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di, numero telefonico, l'indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata cui, in assenza dal luogo dei lavori del suo rappresentante (nominato ai sensi dei successivi commi), saranno inviate le comunicazioni, avvisi, intimazioni, assegnazioni di termini, atti giudiziari e ogni altra notificazione e/o comunicazione che avranno pertanto efficacia immediata. Nel caso in cui il Direttore/Referente Tecnico indicato non dovesse essere reperibile/sostituito, dovrà essere tempestivamente (prima della sua assenza/sostituzione) segnalato il nominativo del sostituto (con indicazione del recapito telefonico).
2. L'Appaltatore relativamente alla rappresentanza e alla conduzione del lavoro sul cantiere deve attenersi a quanto di seguito previsto. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza (conferito per atto pubblico e depositato presso Consorzio S.p.a., che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori) a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali (Direttore/Referente tecnico), per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante (Referente/Direttore tecnico) deve, per tutta la durata dell'accordo quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi Consorzio S.p.a., previa motivata

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
			Pagina	Di
Nome file	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3		12	19

comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per tale motivo spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. In caso di accordo quadro affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

3. Si precisa che, nel caso di raggruppamenti/consorzi/GEIE, tutti i rapporti contrattuali avverranno tra Consorzio S.p.A. e l'Appaltatore, intendendo quest'ultimo il Raggruppamento, Consorzio e/o GEIE stesso, rappresentato dall'Impresa Mandataria (capogruppo) con mandato collettivo, speciale, esclusivo e irrevocabile di rappresentanza da parte di tutti i soggetti del raggruppamento/consorzio/GEIE. Pertanto, tutti i rapporti relativi alla gestione contabile dell'appalto (a titolo indicativo e non esaustivo: presentazione di garanzie e/o assicurazioni, richieste di anticipazioni di somme, trattenute di legge o di contratto, ecc...) saranno regolati in maniera unitaria tra Consorzio S.p.A. e il raggruppamento/consorzio/GEIE affidatario, non potendo pertanto i singoli soggetti costituenti il raggruppamento/consorzio/GEIE avanzare richieste separate in tal senso.

Art. 19 - Garanzie, coperture assicurative e responsabilità

1. L'Appaltatore ha consegnato la garanzia definitiva n. di € rilasciata da in data
2. L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione n. di € rilasciata da in data, a copertura dei danni subiti da Consorzio S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
3. L'Appaltatore è responsabile delle opere, secondo le regole dell'arte, così come dei vizi imputabili alla progettazione o alla direzione lavori, ove, accertosi del vizio, non lo abbia tempestivamente denunciato a Consorzio S.p.A., manifestando il proprio dissenso in forma scritta prima di procedere con l'esecuzione, ovvero non abbia rilevato i vizi, pur potendo riconoscerli, in virtù della perizia e delle capacità tecniche da lui esigibili.
4. Resta inteso che, qualunque sia la natura e/o la causa di eventuali infortuni e/o danneggiamenti, ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando Consorzio S.p.A. da ogni responsabilità.

Art. 20 - Penali

1. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di prevedere per ciascun Contratto applicativo/Ordine di lavoro le penali di seguito indicate:
 - a) per ogni giorno di ritardo nel dare inizio all'esecuzione dei singoli interventi programmati, la penale giornaliera è pari a 1 ‰ (uno per mille) dell'importo di contratto e comunque non inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00); penale di identico importo è prevista per ogni giorno di ritardo sul termine per dare finito l'intervento; identica penale potrà essere applicata, nei casi di sospensione dei lavori, sia per il ritardo nella ripresa dei lavori stessi sia relativamente al nuovo termine per l'ultimazione dei lavori previsto in sede di ripresa;
 - b) per gli interventi "urgenti" di cui dell'art. 1.6 del Capitolato speciale d'appalto, per ogni ora o frazione di ora di ritardo, rispetto ad ogni singolo termine con riferimento alle modalità e tempistiche di intervento previste all'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, la penale oraria è pari a € 30,00 (euro trenta/00).

Nel caso in cui l'ingiustificato ritardo dovesse causare danni a persone o cose o inconvenienti

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			13	19

ambientali e per la pubblica e privata igiene l'Appaltatore verrà ritenuto direttamente responsabile sia amministrativamente che giuridicamente;

- c) per il mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 3.3.1 del Capitolato speciale d'appalto, in merito alla presenza nelle squadre dei saldatori ivi previsti, la penale è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a rispettare tale condizione;
- d) qualora l'Appaltatore non potesse intervenire per mancanza di idonee risorse di cui all'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto, sarà applicata una penale di € 150,00 (euro centocinquanta/00) al giorno e per tutta la durata del tempo sino a quando l'Appaltatore non avrà provveduto a reintegrare quanto necessario ad insindacabile giudizio di Consorzio S.p.A.;
- e) per la presenza di personale sprovvisto di tesserino, di cui all'art. 3.3.1 del Capitolato speciale d'appalto, la penale per ogni infrazione riscontrata sarà pari a 150,00 € (euro centocinquanta/00);
- f) per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui all'art. 5.2 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (euro dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
- g) per ogni giorno di ritardo nella consegna del programma esecutivo di cui all'art. 2.4 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 20,00 (euro venti/00) fino alla consegna dello stesso;
- h) per ogni giorno di ritardo nella consegna degli as-built di cui all'art. 3.10 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 20,00 (euro venti/00) fino alla consegna degli stessi;
- i) per ogni giorno di ritardo nella consegna dei preventivi di cui all'art. 5.3.3 del Capitolato speciale d'appalto, la penale giornaliera è pari a € 10,00 (euro dieci/00) fino alla consegna degli stessi;
- j) in caso di intervento eseguito in maniera non rispondente alla perfetta regola d'arte, ovvero in caso di ritardo nel ripristino di vizi e/o difformità delle opere realizzate, accertate ai sensi di quanto previsto all'art. 3.9 del Capitolato speciale d'appalto, la penale applicata è pari al 5% (cinque per cento) dell'importo dell'intervento stesso, così come definito dal Direttore dei Lavori, per ogni giorno di ritardo fino al completamento dei ripristini. Consorzio S.p.A. in caso di inerzia da parte dell'Appaltatore nell'eseguire i ripristini di cui al periodo precedente, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione in danno degli stessi, addebitando all'Appaltatore inadempiente tutti i relativi oneri, che verranno contabilizzati direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenuti sulle garanzie, fatto salvo il risarcimento del danno.

2. Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di operare una specifica disciplina delle penali relativamente ciascun Contratto applicativo/Ordine di lavoro
3. Le penalità di cui sopra, verranno contabilizzate direttamente in detrazione sul primo documento di contabilità utile, oppure saranno trattenute sulle garanzie. In caso di ripetute inadempienze Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale, trova applicazione quanto previsto all'art. 22 del Contratto d'accordo quadro.
5. Oltre all'applicazione delle penali sopra evidenziate, a seconda della tipologia di intervento per il quale si verifica il ritardo, Consorzio S.p.A., fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti, potrà:
 - a) risolvere lo specifico Contratto applicativo, ovvero annullare l'Ordine di lavoro, inviando comunicazione all'Appaltatore, via posta elettronica certificata;
 - b) rivolgersi ad altre imprese di fiducia per ottenere l'esecuzione del lavoro/intervento in danno nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 21 - Riserve

1. Per la disciplina delle riserve si fa riferimento ai principi dell'art. 7, sez. II, Capo I, dell'allegato II.14 al Codice nonché a quanto riportato nel presente articolo.
2. Il registro di contabilità viene sottoposto dal Direttore dei Lavori all'Appaltatore, per la sua sottoscrizione, con o senza riserve, tipicamente in occasione di ogni stato di avanzamento, incluso il Conto finale relativo allo stato finale dei lavori.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità, è invitato dal Direttore Lavori a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro stesso.
4. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			14	19

momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi agli Ordini di servizio del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 22 - Risoluzione

Risoluzione del singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere/annullare il singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro:
 - a) nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del Codice;
 - b) qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del singolo Contratto applicativo/Ordine di lavoro;
 - c) in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Inoltre, Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il singolo Contratto applicativo nei seguenti casi:
 - a) per ritardi nell'ottemperanza di quanto ordinato, secondo le tempistiche di Consorzio S.p.A., in caso di interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità ed igiene oltreché a salvaguardia dell'ambiente;
 - b) per ritardi, per più di due volte nel corso del contratto, nell'ottemperare all'esecuzione dei lavori ordinati secondo le tempistiche indicate nell'Ordine di lavoro.
3. Qualora intervenga la risoluzione del singolo Contratto applicativo si procederà con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.
4. Al momento della risoluzione del singolo Contratto applicativo, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 124, comma 1, del Codice.

Risoluzione del Contratto di accordo quadro

1. Consorzio S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto di accordo quadro:
 - a) qualora l'Appaltatore dimostri incapacità o negligenza nell'assolvere l'incarico affidato;
 - b) qualora sia inutilmente trascorso il nuovo periodo assegnato per la stipula del singolo contratto applicativo, previsto all'art. 10 del contratto;
 - c) qualora intervenga la risoluzione anche solo di un Contratto applicativo affidato;
 - d) in caso di mancata disponibilità delle risorse previsti dall'art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto (incluso l'immediato reintegro delle stesse in caso di utilizzo durante il periodo di accordo quadro), fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni per grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore in quanto mancato rispetto dei requisiti di operatività richiesti;
 - e) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi all'allestimento e gestione del cantiere previsti dall'art. 3.7 del Capitolato speciale d'appalto;
 - f) qualora l'Appaltatore violi i principi relativi alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 3.11 del Capitolato speciale d'appalto;
 - g) in caso di violazioni dei piani di sicurezza.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto si procederà con le modalità previste dall'art. 122 del Codice.
3. Al momento della risoluzione del Contratto, viene determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove Consorzio S.p.A. non si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 124, c. 1, del Codice.

Art. 23 - Recesso

Recesso del singolo Contratto applicativo

1. È facoltà di Consorzio S.p.A., in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del singolo Contratto applicativo di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 2 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	Titolo Commessa		N. documento	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	Nome file	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	Pagina	Di
			15	19

indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo del Contratto applicativo non ancora eseguito, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 11, c. 1, Sez. II, Capo I dell'Allegato II.14 al Codice.

Recesso dell'Accordo Quadro

1. Vista la natura e tipologia dell'accordo quadro Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'accordo quadro di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del Codice. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma 2 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare a Consorzio S.p.A. tutti i lavori eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni relative a ciascun Contratto applicativo correttamente eseguite al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei Contratti applicativi non ancora eseguiti, calcolato in analogia a quanto previsto dall'art. 11, c. 1, Sez. II, Capo I dell'Allegato II.14 al Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. il recesso dal Contratto di accordo quadro in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'affidamento del Servizio Idrico e/o di subentro di altro gestore, che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma il recesso non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. dall'art. 3, c. 5, Sez. II, Capo I dell'Allegato II.14 al Codice, Consorzio S.p.A. si riserva la facoltà di non accogliere l'eventuale istanza di recesso dell'Appaltatore, per ragioni di necessità e/o di pubblico interesse, anche connesse alla pubblica incolumità, salute, tutela dell'ambiente e comunque in ogni altro caso opportunamente motivato e giustificato dalla stessa.

Art. 24 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 213, c. 2 del Codice, si dà atto che il Contratto non contiene la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2 del citato articolo è vietato in ogni caso il compromesso.
2. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative all'esecuzione dell'accordo quadro, verranno devolute al Giudice Ordinario del Foro di Savona.
3. Le eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alla procedura di affidamento verranno devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Liguria.

Art. 25 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Il presente accordo quadro è soggetto alla disciplina prevista e agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'"Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" (d'ora in poi "Intesa per la legalità"), predisposto dalla Prefettura di Savona e sottoscritto da Consorzio S.p.A. in data 18.06.2018.
2. L'Appaltatore ha fornito a Consorzio S.p.A. l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 2 dell'Intesa per la legalità, ed è obbligato a fornire ogni eventuale variazione dello stesso elenco, che intervenga successivamente per qualsiasi motivo.
3. L'Appaltatore accetta il fatto che Consorzio S.p.A. sia obbligato a comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al comma precedente, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
4. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
5. L'Appaltatore accetta l'impegno ad inserire nel contratto di subappalto o in altro sub-contratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			16	19

stipula del contratto di subappalto o del sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel sub-contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del contratto di subappalto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite da Consorzio S.p.A. saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.

6. L'Appaltatore ha dichiarato di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
7. L'Appaltatore accetta di denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ad essa formulata prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dell'appalto.
8. L'Appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia a Consorzio S.p.A., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
9. L'Appaltatore accetta di non affidare mediante subappalto o sub-affidamento alcuna prestazione relativa al contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Consorzio S.p.A. non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.
10. L'Appaltatore accetta che il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente ogni qualvolta l'Appaltatore non dia comunicazione tempestiva a Consorzio S.p.A. e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
11. L'Appaltatore accetta che Consorzio S.p.A. si impegni ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Art. 26 - Adempimenti in materia di anticorruzione e in materia di responsabilità amministrativa

1. Tutti i fornitori, i clienti nonché i prestatori d'opera, partners e consulenti di Consorzio S.p.A. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Modello di Gestione 231, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel Codice Etico e nel sistema disciplinare pubblicati sul sito www.depuratore.sv.it, alla sezione Società Trasparente.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore dichiara di essere edotto della normativa in materia di anticorruzione (Legge n. 190/2012) e di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 300 del 29.09.2000 (D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.), nonché di aver preso visione dei contenuti di cui al precedente comma.
3. L'inosservanza delle già menzionate disposizioni è causa di risoluzione espressa del presente Contratto previa semplice comunicazione da parte di Consorzio S.p.A.

Art. 27 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del Contratto di accordo quadro e dei singoli Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 120, c. 1, lettera d) del Codice.
2. Rimane comunque diritto di Consorzio S.p.A. la cessione del contratto di accordo quadro e dei singoli Contratti applicativi in favore della Società Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. (della quale Consorzio S.p.A. risulta socio), che l'Appaltatore si impegna ad accettare senza aver nulla a pretendere. Nei casi di cui al presente comma la cessione non darà diritto ad alcun titolo di indennità, compensi, risarcimenti e/o corrispettivi di sorta.

Art. 28 - Cessioni di credito

1. Eventuali cessioni di credito devono essere preventivamente autorizzate da Consorzio S.p.A.

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			17	19

Art. 29 - Privacy

1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali (dati raccolti presso l'interessato), si dà atto che:
 - a) il Titolare del trattamento è Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., con sede legale in Savona, Via Caravaggio - 1, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra Silvia Quintavalla, tel. 019230101, e-mail: privacy@depuratore.sv.it;
 - c) tutti i dati inerenti al presente Contratto verranno trattati ai sensi della normativa vigente e come meglio descritto nell'informativa presente sul sito www.depuratore.sv.it, sezione "Privacy".

Art. 30 - Spese

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, vengono poste a carico dell'Appaltatore, che espressamente dichiara di accettarle.
2. A titolo indicativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore (senza diritto di rivalsa):
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le spese per esecuzione di prove di carico e/o verifiche delle varie strutture di ogni tipo e genere (in c.a., metalliche, in legno, in materiali compositi, ecc.), delle tubazioni, prove idrauliche, ecc...
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea, passi carrabili, permessi di deposito, ecc...) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - f) spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - g) le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Qualora in conseguenza di atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si dovessero determinare degli aggiornamenti e/o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le conseguenti maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore, secondo quanto di seguito riportato. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia da parte di Consorzio S.p.a. sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, Consorzio S.p.a. rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 31 - Condizioni generali di contratto

1. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto, sulla base delle tipicità delle lavorazioni e della situazione riscontrata, l'alea normale del contratto.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni nessuna esclusa contenute nel presente contratto.
3. L'eventuale risarcimento dovuto all'Appaltatore, nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio, disposte per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2 e 6 del Codice, verrà quantificato secondo quanto stabilito all'art. 8, c. 2, Sez. II, Capo I dell'Allegato II.14 al Codice.

Art. 32 - Documenti costituenti il Contratto

1. L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, allegati compresi. L'Appaltatore riconosce di aver considerato, nella valutazione del corrispettivo offerto sulla base della tipicità delle lavorazioni in appalto, l'alea normale del contratto.
2. Fanno parte integrale e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti:

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
			18	19

- a) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
 - b) l'Elenco prezzi unitari;
 - c) il DUVRI;
 - d) le garanzie e coperture assicurative.
3. Tutti i documenti facenti parte del contratto, sottoscritti dall'Appaltatore, vengono conservati da Consorzio S.p.A.
 4. L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel contratto di accordo quadro, nonché in tutti i documenti contrattuali dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi, hanno carattere di essenzialità.
 5. Sono contrattualmente vincolanti, tutte le leggi, le norme, i regolamenti e i prezzi vigenti in materia, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice);
 - b) gli allegati al Codice;
 - c) il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - d) il D.P.R. n. 177/2011 e s.m.i.;
 - e) il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120/2014;
 - f) il D.M. n. 37/2008 e s.m.i.;
 - g) le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
 - h) i Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e/o di Igiene Urbana dei Comuni interessati dai lavori;
 - i) il Prezzario Regionale Unioncamere Ligure e in sub-ordine i prezzari regionali della Regione Piemonte e Veneto (nell'ordine indicato).

Art. 33 - Interpretazione dei documenti di contratto

1. In caso di norme del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili (anche all'interno del medesimo documento), trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del contratto e/o del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo quadro e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

Art. 34 - Gestione dei sinistri e danni di forza maggiore

1. Si applica integralmente quanto previsto dall'art. 9, sez. II, Capo I, dell'Allegato II.14 al Codice.
2. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione di lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 35 - Varie.

1. Tutto quanto non forma oggetto dei precedenti articoli si intende subordinato alle disposizioni normative in materia.

Art. 36 - Registrazione.

1. Il presente Contratto d'appalto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Consorzio per la Depurazione delle Acque
di Scarico del Savonese S.p.A.
Il Legale Rappresentante

.....
Per l'Appaltatore
Il Legale Rappresentante:

 CONSORZIO per la DEPURAZIONE delle ACQUE di SCARICO del SAVONESE S.p.A.	<i>Titolo Commessa</i>		<i>N. documento</i>	
	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di carpenterie, impianti idraulici e apparecchiature afferenti agli impianti del Servizio Idrico Integrato SCHEMA DI CONTRATTO		R02	
			<i>Pagina</i>	<i>Di</i>
	<i>Nome file</i>	AQ_OOMM_ESE_R02_SC_rev.3	19	19

.....